# AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE – CIACCIO"



Sede legale: Via V. Cortese, 25 88100Catanzaro

P.IVA 01991520790

## SOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA Dirigente Dr. Paolino SIMIO

Via V. Cortese, 25 - 88100 CATANZARO Tel. 0961.883582 - Fax 0961.883505





#### DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per il Noleggio con fornitura di prestazioni accessorie di un'unita' diagnostica per PET/TC mobile per l' A.O. "Pugliese- Ciaccio" di Catanzaro.

#### *INDICE*

ART. 1 (PREMESSA E TEMPISTICA)	3
ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE)	3
ART. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO)	3
ART. 4 (IMPORTO A BASE DI GARA)	4
ART. 5 (DURATA DEL CONTRATTO)	4
ART. 6 (OPERATORI ECONOMICI)	5
ART. 7 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)	7
ART. 8 (GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CON	TRATTO)9
ART. 9 (CONTRIBUZIONE ALL'ANAC E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS)	12
ART. 10 (AVVALIMENTO DEI REQUISITI)	14
ART. 11 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE)	16
ART. 12 (DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI CONCORRENTI, CONSORZI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATT	
ART. 13 (CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE)	23
ART. 14 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA)	23
ART. 15 (AGGIUDICAZIONE)	26
ART. 16 (AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO)	27
ART. 17 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI	y)28
ART. 18 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)	29
ART. 19 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGAT APPALTOE IN QUELLI DELLA FILIERA)	
ART. 20 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY)	31
ART. 21 (LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATT	I PUBBLICI)31
ART. 22 (ULTERIORI PRESCRIZIONI)	32
ART 23 (DOCUMENTI ALI EGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA)	33

#### Art. 1 (Premesse e Tempistica)

Il presente disciplinare regolamenta gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l'Appalto dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel Contratto da stipularsi con l'Affidatario.

#### Tempistica:

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte:giorno **08.09.2017 entro le ore 13:00.**
- Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 01.09.2017 entro le ore 12:00.

#### Art. 2 (Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio")

Denominazione Ufficiale: Azienda Ospedaliera "Puglise- Ciaccio" di Catanzaro

Sede: Via V. Cortese, n. 25 – 88100 Catanzaro

Telefono: +39-0961/883582 Fax: +39-0961/883505

Indirizzo posta elettronica: mprocopio@aocz.it

PEC: areabenieservizi@pecaocz.it

Profilo di Committente: www.aocatanzaro.it – Bandi di gara/Procedure di gara aperte

Responsabile Unicodel Procedimento: Rag. Maria Procopio

CodiceIdentificativoGara(CIG): 7087007F2C gara numero 6750372.

#### Art. 3 (Oggetto del Contratto)

- 1. Oggetto dell'appalto: **NOLEGGIO CON FORNITURA DI PRESTAZIONI ACCESSORIE DI UN'UNITÀ DIAGNOSTICA MOBILE PER PET/TC;**
- 2. La Fornitura sarà affidata mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 56/2017, anche Codice, con applicazione del criterio selettivo di cui all'art. 95 comma 2 del Codice.
- 3. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
- 4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" (anche solo Azienda), qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 5. Tutte le comunicazioni tra l'Azienda e Operatore economico dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente, all'indirizzo di cui all'art. 2 del presente Disciplinare.

#### Art. 4 (Importo a base di Gara)

- 1. Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'Appalto per 30 (trenta) mesi, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 990.000,00 (novecentonovantamila/00) IVA esclusa.
- 2. Prezzo a base della seduta giornaliera omnicomprensiva dei servizi annessi è di €. 11.000,00 (undicimila) oltre iva come per legge;
- 3. I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base della fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare.
- 4. La fornitura, complessivamente intesa, verrà remunerata sulla base del prezzo unitario comprensivo di tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
- 5. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara.
- 6. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, sono pari a € 1.980,00 nel periodo. Si allega il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
- 7. È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
- 8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara sui i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva e meramente indicativa di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e dovranno essere rimborsate all'Azienda entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

#### Art. 5 (Durata del Contratto)

- 1. Il Contratto sottoscritto con l'Aggiudicatario avrà durata pari a 30 (trenta) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso.
- 2. L'Azienda si riserva di risolvere in tutto o in parte il contratto nel caso in cui, in corso di sua validità, intervenga l'aggiudicazione di una gara dal soggetto aggregatore di riferimento ovvero da Consip S.p.A..

3. L'Azienda si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice. In tali casi l'Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

#### Art. 6 (Operatori Economici)

- 1. Sono ammessi a partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice.
- Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
- 3. Non sono ammessi a partecipare alla procedura gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Azienda potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura. Si precisa che:
  - relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
  - l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Azienda riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico condannato con sentenza definitiva, escluso dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
  - relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;

- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Azienda ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.
- non sono ammessi, altresì, alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato inalcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Azienda inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
- 4. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
- 5. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

- 6. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
- 7. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno, altresì, applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
- 8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
- 11. E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

#### Art. 7 (Requisiti di partecipazione)

- 1. Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
  - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
  - b) adeguata capacità economica e finanziaria.
- 2. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice.

- 3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere un **fatturato globale di impresa annuo**, riferito all'ultimo esercizio finanziario, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, **non inferiore al valore annuo della gara** e, dunque, pari a € 330.000,00 (trecentotrentamila/00) iva esclusa.
- 4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere un fatturato specifico di impresa annuo, per forniture analoghe all'oggetto della presente procedura, riferito all'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, non inferiore a € 220.000,00 (duecentoventimila/00) al netto dell'IVA.
- 5. Ai fini della sussistenza del requisito di cui al precedente comma 3, l'Azienda procederà alla verifica del Bilancio che, alla data di riferimento, risulti depositato e, in particolare alla voce del Conto Economico "Ricavi da vendite e prestazioni".

#### IN CASO DI RTI

- 6. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo.
- 7. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva relativamente ai suddetti requisiti.
- 8. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.
- 9. L'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall'Azienda, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Azienda.
- 10. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all'art. 10 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A Documentazione Amministrativa".

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

11. Ferme restando le ipotesi tassative di esclusione previste dalla legge, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, l'Azienda assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### Art. 8 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)

- 1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere uguale al 2% (duepercento) del valore della gara pari a € 990.000,00 al netto dell'iva salvo quanto previsto ai successivi commi 11 e 12 del presente articolo.
- 2. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:
  - a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art.49, co. 1, del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231,in contanti, con versamento sul conto corrente dell'Azienda (IBAN IT57G0100504400000000218010);
  - b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Azienda;
  - 3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
  - 4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
  - 5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
  - 6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

- 7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
  - a) avere quale beneficiario l'Azienda;
  - b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
  - c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
  - d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
  - e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Azienda, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
  - f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
  - g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Azienda, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
  - h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
  - i) recare la sottoscrizione del garante.
- 8. In nessun caso l'Azienda provvederà alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio in originale, prestato mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, intendendosi lo stesso acquisito agli atti di gara.
- 9. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, <u>a pena di esclusione</u>, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.
- 10. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
- 11. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3)$$
  
\* (1-R4)

Dove:

**Gr** = Importo della garanzia ridotto

**Gb** = Importo base della garanzia

**R1** = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

 $\mathbf{R2} = \text{riduzione}$ :

• del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

oppure

• del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

**R3** = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

**R4** = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
   oppure
- un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 nella formula sopra riportata sarà pari a 0.

12. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del rating di legalità e rating di impresa;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- di certificazione social accountability 8000;
- di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
- di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o
  UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
  Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in
  possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza
  delle informazioni.
- J in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente
- 13. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 11 e 12, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 11, comma 9, lett. f).
- 14. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
- 15. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.
- 16. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dall'Azienda nei documenti di gara.

#### Art. 9 (Contribuzione all'ANAC e ricorso al sistema AVCpass)

1 Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità del 5 marzo 2014.

- 2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'Offerente.
- 3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2011»:
  - versamento online, collegandosi al "Servizio riscossione" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <a href="http://www.avcp.it">http://www.avcp.it</a>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners e American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
  - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <a href="http://www.Lottomaticaservizi.it">http://www.Lottomaticaservizi.it</a> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'Offerta;
  - per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
    - ✓ il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
    - ✓ il CIG.
- 4. <u>A riprova dell'avvenuto pagamento</u>, l'Operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
- 5. L'Azienda è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
- 6. Nel caso di R.T.I. o consorzi, costituiti e costituendi, GEIE o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola impresa capogruppo/organo comune.
- 7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n.

157 del 17 febbraio 2016, l'Azienda procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVC*pass*, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

- 8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte dell'Azienda del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito *link* sul portale AVCP (Servizi ed accesso riservato AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.avcp.it.
- 9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVC*pass*, sarà facoltà del l'Azienda provvedere, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.

#### Art. 10 (Avvalimento dei requisiti)

- 1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche, eventualmente, partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
- 2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
  - a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l'Azienda a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
  - c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Impresa ausiliaria.

- 3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere rese preferibilmente mediante l'utilizzo del *form* di cui all'allegato *sub* 5 del presente Disciplinare. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Operatore, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art.85 del Codice, l'Azienda accetterà apposito DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* allegato *sub* 5 al presente Disciplinare di Gara.
  - 4. Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente ai sensi del successivo art. 11 dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89.
- 5. L'Azienda verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, l'Azienda esclude il Concorrente ed escute la garanzia.
- 6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 7. Non è consentito, <u>a pena di esclusione</u> che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 8. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli Operatori Economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di

altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

10. L'Azienda eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice e dall'art. 17 dello Schema di Contratto.

#### Art. 11 (Modalità di presentazione delle Offerte)

- 1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione di conformità al documento originale resa ai sensi del DPR 445/2000.
- 2. L'offerta dovrà consistere in un plico di Offerta, che dovrà pervenire entro il termine perentorio di cui all'art. 1 del presente Capitolato di gara all'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro Via V. Cortese, n. 25 88100 Catanzaro.
- 3. I plichi di offerta dovranno essere consegnati presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda, ubicato al piano 1, a mezzo raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- 4. Non saranno ammesse alla procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente la data e l'ora del protocollo informatico dell'Azienda. È ammessa l'integrale sostituzione dei plichi già depositati, purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
- 5. **Saranno considerate irregolari,** ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice, **le offerte:** 
  - a) che non rispettano i documenti di gara;
  - b) che sono state ricevute in ritardo;
  - c) in relazione alle quali si sono prove di corruzione o collusione;
  - d) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse
- 6. **Saranno considerate inammissibili,** ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice, **le offerte:** 
  - a) che non hanno la qualificazione necessaria;
  - b) il cui prezzo sia pari o superiore all'importo a base di gara;
  - c) plurime, condizionate, alternative.

7. Il plico dovrà consistere in un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura: "Procedura aperta per il Noleggio con fornitura di prestazioni accessorie di un'Unita Mobile Diagnostica per PET/TC per l'Azienda Ospedaliera Pugliese- Ciaccio, oltre alla denominazione del concorrente con il proprio indirizzo, l'indirizzo di posta certificata (PEC).

Il plico dovrà contenere al proprio interno delle buste, a loro volta chiuse, sigillate con ceralacca o sistema equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione del mittente e le seguenti diciture:

- i. Busta A Documentazione Amministrativa
- ii. Busta B Documentazione Tecnica
- iii Busta C- Offerta Economica

#### Busta A (Documentazione Amministrativa)

- 8. La **Busta A (Documentazione Amministrativa)** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
- a) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dall'Azienda e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'allegato *sub 3*, al presente Disciplinare. Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui al comma 1 dell'art.80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- componenti del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d. P. R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui ai periodi che precedono.

Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiara che, "per quanto di sua conoscenza", il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Resta fermo quanto previsto al precedente art. 6, comma 4, del presente Disciplinare di Gara.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporsi preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub* 3, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell'A.N.AC.

La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 15, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub* 3 al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore la dichiarazione sostitutiva dovrà comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

b) di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel presente Disciplinare, nel Dsciplinare Tecnico, nello Schema di Contratto e negli eventuali chiarimenti (pubblicati sul sito istituzionale della Azienda), in tutti gli allegati e l'accettazione delle predette clausole in modo pieno ed incondizionato;

- c) nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
  - i. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:
- indichi i servizi o le forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, comunque entro il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto; comunichi la terna di subappaltatori ai quali si riserva di affidare in subappalto; dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice
- ii. le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui all'allegato *sub* 4, al presente Disciplinare.

In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, l'Azienda accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III).

In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 4 al presente Disciplinare di Gara.

Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

- iii. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori, in corso di validità.
- d) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare:
- i. il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice;
- ii. l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice nei casi di cui all'art. 8 comma 9. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
- iii. solo qualora l'Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 8, commi 11 e 12, almeno uno dei seguenti documenti:

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 8, commi 11 e 12, del presente Disciplinare;
- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 8, commi 11 e 12, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
- idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 8, commi 11 e 12, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara;
- e) prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC., di cui all'art. 9 del presente Disciplinare di gara;
- f) il documento attestante l'attribuzione del "PassOE", quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all'art. 9 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, l'Azienda potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- g) nel solo caso di ricorso all'avvalimento, la documentazione di cui all'art. 10 del presente Disciplinare;
- h) gli allegati 3A e 3B debitamente compilati;
- i) dichiarazione di possesso di AIC della fornitura del radiofarmaco;
- j) di impegnarsi fin d'ora ad eseguire la fornitura nei confronti dell'Azienda ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in qualunque forma, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo allo stesso.

Salvo per le lettera i), dette dichiarazioni sono già contenute nel form di Dichiarazione Sostitutiva sub allegato 3 del presente Disciplinare.

#### k) PATTO D'INTEGRITA'

Il Patto d' Integrità dovrà essere sottoscritto da ciascun partecipante al costituendo raggruppamento o consorzio.

I documenti contenuti nella "Busta A" (Documentazione Amministrativa) non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, <u>a pena di eclusione.</u>

#### "Busta B - Offerta Tecnica"

11. La "Busta B – Offerta Tecnica". In tale plico il concorrente dovrà inserire quanto segue: -schede tecniche illustrative dell'unità mobile, schede tecniche illustrative dell'apparecchiatura PET-TC,copie autorizzazioni possedute, migliorie tecniche offerte e quant'altro ritenuto opportuno per consentire una migliore comprensibilità dell'offerta, nonché le certificazioni di qualità, le dichiarazioni

di conformità rilasciate dal fabbricante (declaration of conformity) referenze, lavori scientifici e quant'altro ritenga utile per meglio illustrare il Servizio Mobile PET/TC offerto, il tutto redatto in lingua italiana;

-scheda tecnica del radiofarmaco offerto.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta A "Documentazione Amministrativa".

#### "Busta C – Offerta Economica"

- 10. La **"Busta C Offerta Economica"**, dovrà essere, redatta in bollo sulla base dello Schema di Offerta Economica. Tale offerta economica dovrà essere presentata mediante l'Allegato *sub* 6 dovrà contenere:
- costi della manodopera (in cifre e in lettere), **a pena di esclusione,** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- -gli oneri aziendali (in cifre ed in lettere) dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **a pena di esclusione,** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- -copia di un documento d'identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
- i prezzi unitari del servizio di Noleggio deve essere dettagliato per ciascuna prestazione per singolo prodotto offerto nonché il valore complessivo del Noleggio dovranno essere espressi con un numero di decimali non superiori a 2 (due). In caso di indicazione di un prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- i prezzi unitari nonché il valore complessivo dell'Offerta dovranno essere indicati sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza sarà considerato valido il valore più favorevole all'Azienda;
- i prezzi unitari nonché il valore complessivo dell'Offerta dovranno essere indicati al netto dell'IVA.

La Dichiarazione di Offerta Economica, <u>a pena di esclusione</u>, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" ovvero della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.

Art. 12 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete)

1. "Busta A – Documentazione Amministrativa":

- 2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **non ancora costituiti** come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
  - -la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del precedente comma 8 dell'art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento, del consorzio;
  - -nella "Busta A Documentazione Amministrativa" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare le rispettive società) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato *sub* 3 al presente Disciplinare;
  - -nella "Busta A Documentazione Amministrativa" dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la **specificazione delle parti della fornitura** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato *sub* 3 al presente Disciplinare.
  - 3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **già costituito** valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
    - -in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio nell'ambito della "Busta A Documentazione Amministrativa", dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'allegato sub 3 del presente Disciplinare.
  - 4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett . b) e c),del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
    - -il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
    - -la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del precedente comma 8 dell'art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
  - 5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'**Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere

prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente**. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 11, comma 8, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.

6. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità <u>diciascun soggetto sottoscrivente</u>, in corso di validità.

#### 7. Busta C - Offerta Economica:

-in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare le rispettive società;

-in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;

-in caso di consorzi di cui all' art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

#### Art. 13 (Criterio selettivo delle Offerte)

1. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice ferma restando la verifica della rispondenza dell'offerta ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico.

#### Art. 14 (Svolgimento della procedura di gara)

- 1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio SOC Provveditorato, Economato e Gestione Logistica- Via V. Cortese n. 25 88100 Catanzaro. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
- 2. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

#### APERTURA "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- 3. Il Seggio di gara provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile.
- 4. Il seggio di gara esaminerà la regolarità formale dei Plichi, delle Buste in essi contenuti e, previa apertura delle "Buste A Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della

documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.

- 5. L'Azienda potrà richiedere ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii eventuali integrazioni alla documentazione.
- 6. În tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data informandone i Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.

#### APERTURA BUSTA B - Documentazione Tecnica

- 7. Il Seggio di gara procederà all'apertura delle "BUSTA B –Documentazione Tecnica" degli operatori ammessi per verificare formalmente che il loro contenuto rispetti le prescrizioni del Capitolato tecnico di gara .
- 8. Le "BUSTA B –Documentazione Tecnica" saranno successivamente inviate alla Commissione di aggiudicazione che procederà, in sedute riservate, alla valutazione dell'aspetto qualitativo.

#### APERTURA DELLA "BUSTA C" OFFERTA ECONOMICA"

9. Successivamente, in data che verrà comunicata ai concorrenti, con congruo anticipo, dopo che la Commissione di aggiudicazione avrà terminato la propria valutazione ed attribuito i punteggi alla qualità degli aspetti tecnici, si darà corso in **seduta pubblica** all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte offerenti non escluse dal prosieguo dalla Commissione di aggiudicazione, dando lettura degli importi offerti e attribuendo gli ulteriori punteggi riguardanti l'offerta economica sulla base dei criteri di seguito specificati.

#### SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

- 10. Formata la graduatoria provvisoria, l'Azienda darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice.
- 11. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell' art. 97 del Codice, il Presidente del seggio ne dà comunicazione ai Concorrenti con Posta elettronica certificata (PEC)..
- 12. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il Presidente del Seggio di gara, dichiara l'anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore dell'Offerta che ha ricevuto il punteggio più alto.

#### **DOCUMENTI COMPLEMENTARI**

- 13. L'Azienda potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
- 14. Prima dell'aggiudicazione, l'Azienda richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, nonché all'impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto

dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine l'Azienda potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.

- 15. Sempreché l'Azienda non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, la medesima procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi l'Azienda avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.
- 16. L'Azienda potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del d.P.R 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
- 17. Ai fini di cui al precedente comma 16, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema AVCpass, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica e finanziaria con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente art. 7, comma 1 lett. b), copia del bilancio consuntivo (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'Operatore Economico), compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e fiscali relativo all'ultimo esercizio finanziario (con l'indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico voce "Ricavi da vendite e prestazioni" e il rapporto tra attività e passività) che, alla data di riferimento, risulti depositato.
- 18. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della L. n. 180 dell'11 novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.
- 19. L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Azienda, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
- 20. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione di conformità al documento originale resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.

#### **ESCLUSIONI E AMMISSIONI**

- 21. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
- 22. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2, del Codice.
- 23. Fermo quanto previsto al precedente comma 22, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

## Art. 15 (Aggiudicazione)

- 1. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente dell'Azienda. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, comma 16.
- 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle concernenti l'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura dell'Azienda con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
- 3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'Azienda nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, l'Azienda adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
- 4. A conclusione dell'iter di aggiudicazione, l'Azienda inviterà l'Aggiudicatario a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
- 5. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Azienda ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 6. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea, congrua e conveniente e abbia conseguito il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica.
- 7. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 8. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la stazione appaltante può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- 9. L'Azienda potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

#### Art. 16 (Aggiudicazione dell'Appalto e stipula del Contratto)

- 1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14, del Codice.
- 2. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
- 3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
- 4. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
- 5. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
- 6. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.
- 7. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
- 8. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 9. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Azienda, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
- 10. All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

#### Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto delle prestazioni)

- 1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
- 2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell'Azienda ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
- 3. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Azienda. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8.
- 4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
  - ✓ all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le forniture e le parti di fornitura che intende subappaltare;
  - ✓ il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 6. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta il Concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice.
- 7. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 8. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- 9. L'Azienda provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

- 10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda Appaltante sono ridotti della metà.
- 11. L'Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- 12. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
- 13. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Azienda, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l' Azienda che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
- 2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
  - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Azienda che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
  - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
  - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se

questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010;

- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare all'Azienda ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
- 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
  - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a €
    1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo
    di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia
    di pagamenti;
  - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
- 5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
  - a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
  - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

## Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

#### Art. 20 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)

- 1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
  - titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Pugliese- Ciaccio di Catanzaro Responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale;
  - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

## Art. 21 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)

- 1. Il rapporto contrattuale di cui alla fornitura sarà regolato dalla Legge Italiana.
- 2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
- 3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione della fornitura, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all'Azienda pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
- 5. L'Azienda si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
- 6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### Art. 22 (Ulteriori prescrizioni)

- 1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle relative disposizioni di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore, per la prestazione della fornitura di cui all'oggetto;
  - b. qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS, discendente da un debito contributivo contestato, certo, liquido ed esigibile, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo saranno subordinati alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del Contratto da parte dell'Azienda ai sensi delle prescrizioni che precedono;

- c. l'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- d. ai sensi dell'art. 25-bis del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, introdotto dall'art. 2 del D.L.gs. 4 marzo 2014 n. 39, l'Aggiudicatario dovrà garantire altresì l'inesistenza, in capo al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura, di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

#### Art. 23 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara)

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
  - 2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
    - All. 1 Capitolato Tecnico
    - All. 2 Schema di Contratto
    - All. 3 Schema di Dichiarazione Sostitutiva
    - All. 3A Elenco soggetti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
    - All.3B Dichiarazione soggetti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
    - All. 4 Schema di dichiarazione sostitutiva del subappaltatore
    - All. 5 Schema di dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria
    - All. 6 Schema di Offerta Economica
    - All. 7 **DUVRI** preliminare
    - All. 8 Scheda Fornitore
    - All. 9- Patto d' integrità
- 3. La documentazione può essere reperita sul sito Internet <u>www.aocatanzaro.it</u> Amministrazione trasparente/ Bandi e gare.
- 4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all'Azienda, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all'indirizzo di Posta Elettronica ovvero Posta Elettronica Certificata di cui all'art. 2 del presente Disciplinare, entro e non oltre la data e l'ora indicata all'art. 1 del presente Disciplinare. Le richieste di chiarimenti tempestive

- e le relative repliche saranno pubblicate sul sito <u>www.aocatanzaro.it</u> Bandi e gare. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
- 5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.